



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Acque

Cass. Sez. III, n. 19391 del 10 aprile 2024 (dep. 16 maggio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Corbetta, Ric. Costa.

Acque. Reflui provenienti da struttura sanitaria.

Rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da una strura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di "acque reflue domestiche", la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - "domestiche", appunto.

Cass. Sez. III, n. 1451 del 20 ottobre 2023 (dep. 12 gennaio 2024), Pres. Sarno, Est. Galanti, Ric. Vinci.

Acque. Depuratore comunale e responsabilità del sindaco.

La decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. Quello di cui all'articolo 674 cod. pen. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente «l'attitudine a cagionare effetti dannosi», sussistente nel caso di uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico (fattispecie relativa alla condotta di un sindaco, il quale non aveva evitato che i reflui provenienti dall'impianto di depurazione comunale finissero in mare in assenza di idonea depurazione, così imbrattando le acque marine).



Alimenti

Cass. Sez. III, n. 15117 del 28 marzo 2024 (dep. 12 aprile 2024), Pres. Sarno, Rel. Corbetta, Ric. PM in proc. Sassi.

Alimenti. Vendita di prosciutti contaminati da insetticidi.

Integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, e non il delitto di frode in commercio, la condotta di chi detiene per la vendita prosciutti conservati, durante la fase di stagionatura, in sale sottoposte a trattamenti di disinfestazione eseguiti con insetticidi nebulizzati, il cui utilizzo è vietato con riguardo agli alimenti.

Beni culturali

Corte Edu, Prima sezione, Case of J. Paul Getty Trust and others v. Italy, Application 35271/19.

Beni culturali. Illecita esportazione e confisca.

La Corte Europea conferma l'ordine emesso dalle autorità italiane volto al recupero di una statua in bronzo risalente al periodo della Grecia classica dal Getty Museum negli Stati Uniti.

Nel giudizio di oggi della Camera nella causa The J. Paul Getty Trust e altri contro Italia (istanza n. 35271/19), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito, all'unanimità, che non vi era stata: violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La causa riguardava un ordine di confisca, emesso dalle autorità italiane, volto al recupero di un oggetto del patrimonio culturale, specificamente il "Giovane Vincitore", una statua in bronzo risalente al periodo della Grecia classica (300-100 a.C.) attribuita a Lisippo. La statua, che sarebbe stata acquistata illegalmente dal J. Paul Getty Trust, è attualmente ospitata presso il Getty Villa Museum a Malibu (California, Stati Uniti d'America). Le autorità italiane hanno agito con l'obiettivo di recuperare un bene del patrimonio culturale nazionale esportato illegalmente.



Caccia e animali

Cass. Sez. III, n. 23392 del 23 aprile 2024 (dep. 11 giugno 2024), Pres. Andreazza, Est. Noviello, Ric. Moretti.

Caccia e animali. Elemento di crudeltà.

L'elemento della crudeltà, quale possibile parte integrante del fatto tipico dell'art. 544 ter comma 1 c.p. (che punisce chi cagiona ad animali una lesione o li sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili "per crudeltà o senza necessità") si distingue dal diverso giudizio ostativo di crudeltà di cui all'art. 131 bis c.p., che può scaturire dalla complessiva e più ampia considerazione della intera vicenda, come emergente dalla istruttoria ovvero dagli atti disponibili (a seconda del rito prescelto).

Ecodelitti

Cass. Sez. III, n. 11617 del 6 marzo 2024, (dep. 20 marzo 2024), Pres. Ramacci, Rel. Galanti, Ric. Ventrone.

Ecodelitti. Profitto e sequestro a fine di confisca nel delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.

La nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere ridotta al solo «utile netto», dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura «riequilibratrice» di tale confisca (ed a differenza di quella dello «strumento del reato»), riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato. In tema di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo



del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti.

Cass. Sez. III, n. 11400 del 14 dicembre 2023 (dep. 19 marzo 2024), Pres. Ramacci, Rel. Aceto, Ric. Tribunale Treviso.

Ecodelitti. Consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Ai fini della consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è necessario aver riguardo al momento e al luogo nel quale si verificano tutti gli elementi tipici del reato. Potrebbe dunque accadere che venga posta in essere una o più delle condotte tipiche che abbiano ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti ma senza l'allestimento di mezzi e attività continuative; così come potrebbe accadere che venga posta in essere una delle condotte tipiche con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ma in relazione a limitate quantità di rifiuti. Deve essere ulteriormente precisato che il requisito della quantità ingente di rifiuti gestiti non sempre si realizza con una sola condotta sicché quando tale requisito viene integrato solo a seguito della reiterazione delle condotte, quelle precedenti assumono la diversa qualificazione imposta dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. sempre che siano poste in essere sin da subito attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative.

Rifiuti

Cass. Sez. III, n. 20841 del 9 maggio 2024 (dep. 28 maggio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Galanti, Ric. Michelini.

Rifiuti. Deposito temporaneo.

Il «deposito temporaneo prima della raccolta» (art. 183, lett. bb, d.lgs. 152/2006), è «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis». Esso è estraneo al perimetro della «gestione» dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione



di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgimento delle relative attività». Posto che l'attività di «raccolta» è definita come «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», è evidente che se è già stata fatta una cernita dei rifiuti non può parlarsi di deposito temporaneo ma già di «gestione» dei rifiuti (e, in particolare, se si tratta di operazioni finalizzate al recupero, a quelle di cui alla lettera R12 dell'Allegato C), il che significa che il raggruppamento secondo categorie omogenee di rifiuti deve avvenire nel luogo ove si effettua il deposito temporaneo, e non prima.

Cass. Sez. III, n. 16937 del 1 febbraio 2024 (dep. 17 maggio 2024), Pres. Rmacci, Rel. Aceto, Ric. Aronne.

Rifiuti. Particolare tenuità del fatto.

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.

Cass. Sez. III, n. 20028 del 9 maggio 2024 (dep. 21 maggio 2024), Pres. Ramacci, Est. Gai, Ric. PM in proc. Cuneo.

Rifiuti. Materiali di cava.

Sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, cosicché l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e scarica è regolato dalla disciplina generale.



In altre parole, solo quando si dia luogo ad una successiva, nuova e diversa attività di lavorazione sui prodotti della cava, i residui e gli inerti di questa nuova attività, sganciata da quella di cava, devono considerarsi rifiuti, sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e scarica.

Cass. Sez. III, n. 18020 del 18 gennaio 2024 (dep. 8 maggio 2024), Pres. Ramacci, Est. Aceto, Ric. Halili.

Rifiuti. Onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità di utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto.

L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di deposito temporaneo di rifiuti, di terre e rocce da scavo, di interrimento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali, di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali.

Cass. Sez. III, n. 18046 del 18 gennaio 2024 (dep. 7 maggio 2024), Pres. Ramacci, Est. Aceto, Ric. Palazzo.

Rifiuti. Onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità di utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell'autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa, posto che il reato



in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.

Cass. Sez. III, n. 16710 del 28 marzo 2024 (dep. 22 aprile 2024), Pres. Sarno, Est. Galanti, Ric. Menegotto.

Rifiuti. Deposito incontrollato e durata della condotta.

In caso di «deposito incontrollato», ossia di quella attività prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero (analoga allo stoccaggio ma precedente alla attività di gestione dei rifiuti), la relativa condotta si protrae nel tempo, perché implica una «custodia», integrando così un reato permanente che si esaurisce con la cessazione dell'antigiuridicità mediante il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale, ovvero con la sentenza di primo grado, mentre, in assenza di provvedimento cautelare o di autorizzazione (e prima della sentenza di primo grado), la decorrenza della prescrizione deve essere individuata nel momento dell'accertamento nel quale è stata constatata la protrazione della situazione antigiuridica per la mancata rimozione dei rifiuti.

Cass. Sez. III, n. 14721 del 13 marzo 2024 (dep. 10 aprile 2024), Pres. Ramacci, Est. Scarcella, Ric. Venturini.

Rifiuti. Concorso tra illecita gestione e gestione illecita di veicoli fuori uso.

Il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. b), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 può concorrere materialmente, se riguardante rifiuti consistenti in veicoli fuori uso, con il reato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in quanto mentre la prima contravvenzione attiene ad una azione diversificata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi svolta in assenza di preventiva autorizzazione, la seconda fattispecie è integrata da una attività



imprenditoriale di gestione dei veicoli fuori uso non soggetta ad autorizzazione ambientale preventiva, svolta in violazione di una serie di prescrizioni specifiche dettate non solo per la salvaguardia dell'ambiente ma anche per il riutilizzo ottimale dei veicoli.

Urbanistica

Cass. Sez. III, n. 20858 del 15 maggio 2024 (dep. 28 maggio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Noviello, Ric. Vivenzio.

Urbanistica. Condono e richiesta del promissario acquirente.

In tema di condono edilizio, in forza degli artt. 6 e 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 – anche richiamati dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono, al di là del peculiare caso degli eredi, il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori. Non risulta il mero promissario acquirente in quanto tale.

Cass. Sez. III n. 20852 del 15 febbraio 2024 (dep. 28 maggio 2024), Pres. Ramacci, Est. Noviello, Ric. Matera.

Urbanistica. Condono, opere sottoposte a sequestro.

In tema di condono edilizio, le opere sottoposte a sequestro possono essere sanate in virtù del disposto del quarto comma dell'art. 43 della legge n. 47 del 1985. La "ratio" della previsione consiste nel riservare un trattamento di favore a colui che abbia rispettato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Diversamente verrebbe ammesso alla sanatoria soltanto quel soggetto che ha violato i sigilli, ultimando il fabbricato. Nè detta statuizione può essere limitata ai provvedimenti degli organi e della giurisdizione amministrativa, poiché siffatta soluzione sarebbe contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Si deve ammettere la possibilità di sanatoria dell'opera solo limitatamente alle strutture realizzate fino a quella data ed ai lavori destinati a consentirne la funzionalità, con esclusione di ogni altro intervento strutturale.



Cass. Sez. III, n. 20844 del 15 maggio 2024 (dep. 28 maggio 2024), Pres. Ramacci, Est.
Noviello, Ric. Levak.

Urbanistica. Carattere non precario di opere su ruote.

La mera collocazione di un'opera su ruote non la sottrae di per sé al regime penalistico di cui al reato per cui è condanna, atteso che ciò che rileva per escludere la precarietà di un'opera non è la sua apposizione su ruote ma la sua stabile collocazione, che ben può derivare dalla forza di gravità che impone l'inserimento dell'opera sul terreno. E invero, integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. (come modificato dalla l. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla l. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).

Cass., Sez. III, n. 20857, del 9 maggio 2024 (dep. 28 maggio 2024), Pres. Ramacci, rel.
Galanti, Ric. Capasso.

Urbanistica. Principio di proporzionalità e demolizione degli abusi edilizi.

Il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (fattispecie in cui l'autore dell'illecito edilizio è stato ritenuto pienamente consapevole dell'illiceità del proprio agire ben prima



della condanna penale avendo commesso abusi edilizi e violazioni di sigilli ed erano trascorsi 13 anni dall'emissione dell'ordine di demolizione).

Cass., Sez. III, n. 18895, del 17 aprile 2024 (dep. 14 maggio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Mengoni, Ric. Pala.

Urbanistica. Patteggiamento e ordine di demolizione.

La novella introdotta nell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. non si applica alla demolizione in esame, in quanto l'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 non costituisce espressione di una "disposizione di legge diversa da quella penale che equipara la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. a quella di condanna", ma l'esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale.
